

Liq. CONTR. N° 10/2024

N. R.G. 12/2024

Sent. n. 16/2024 pubbl. il 19/03/2024

Rep. n. 21/2024 del 18/03/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|--------------|
| dott. Roberta Bonaudi | Presidente |
| dott. Rodolfo Magri | Giudice est. |
| dott. Natalia Fiorello | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 01.03.2024 da:

XHARI DANIEL, residente in Painfei

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 01.03.2024, Xhari Daniel ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della



situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- ritenuto che, ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, comprensivo dell'assegno dallo stesso dovuto per il mantenimento delle sue due figlie (pari ad euro 400,00 mensili), dev'essere fissato in complessivi euro 1.800,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
- rilevato che il ricorrente possiede un'autovettura, che dev'essere ricompresa nella liquidazione;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

XHARI Daniel, nato a Tirana (Albania) il 05.01.1988, residente in Pianfei, via Roma n. 34;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., rag. Alberto Peluttiero, con studio in Cuneo, via Bra n. 1;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di



crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.800,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 14.03.2024

Il Giudice est.
dr. Rodolfo Magri

Il Presidente
dr. Roberta Bonaudi

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 19 MAR 2024

AVV. CAZZI FLAVIO

DI. PELUTTIERO ALBERTO

PM. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

